



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA

ORDINANZA 190/1992

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di la Spezia;

- Preso atto del movimento franoso avvenuto in un tratto del sentiero Menarola/Corniglia che ha interessato il sottostante arenile denominato “Spiaggione di Corniglia” nel Comune di Riomaggiore;
- Ritenuto necessario interdire il transito nelle aree demaniali marittime interessate dal fenomeno franoso su accennato;
- Visti gli artt. 17, 30 e 81 Cod. Nav. e l’art.59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

- ART.1 :** È vietato a chiunque l’accesso, il transito e la sosta sull’arenile denominato “Spiaggione di Corniglia” , per la parte compresa nel Comune di Riomaggiore;
- ART.2 :** Nello specchio acqueo antistante il predetto arenile, per una profondità di metri 50, sono altresì vietata la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea;
- ART.3 :** Il Comune di Riomaggiore è incaricato di apporre sull’arenile oggetto della presente Ordinanza appositi cartelli monitori leggibili da almeno 50 metri;
- ART.4 :** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza i cui trasgressori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del vigente Codice della Navigazione.

La Spezia, li 28/10/1992

f.to
p. IL COMANDANTE t.a
IL COMANDANTE IN II^
C.V. (CP) Raffaele SALZANO